



Il «pacchetto CRD V e CRR II»

Convegno: «Le nuove regole sui requisiti di capitale»

Sergio Sampaolesi

22 Ottobre 2019

Il pacchetto CRD5/CRR2

Il 7.6.2019 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea i seguenti due provvedimenti:

- **LA DIRETTIVA (UE) 2019/878 del 20 maggio 2019**, *«che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale»*: la cosiddetta «CRD5»
- **IL REGOLAMENTO (UE) 2019/876 del 20 maggio 2019**, *«che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012»*: la cosiddetta «CRR2».

Il pacchetto CRDV/CRR2 rappresenta una revisione completa dell'attuale disciplina sul capitale delle banche contenuta nella Direttiva CRD4 (Direttiva UE n. 36/2013) e nel CRR (*Capital Requirement Regulation* - Regolamento 575/2013), che a partire dal 2014 ha trasposto nell'ordinamento europeo le previsioni di Basilea 3.

Il pacchetto CRD5/CRR2 – Obiettivi della riforma

Il Regolamento UE 876/2019 e la Direttiva UE 878/2019 contengono le modifiche ai due testi della CRD4 e del CRR, che quindi continuano ad essere le normative a cui fare riferimento.

Obiettivi della riforma (si veda al riguardo anche il Documento di *Aprile 2019 European Parliamentary Research Service «Amending Capital Requirements – The CRD5 Package»* di Carla Stamegna [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599385/EPRS_BRI\(2017\)599385_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599385/EPRS_BRI(2017)599385_EN.pdf)):

- Ridurre la leva finanziaria eccessiva (*reducing excessive leverage*)
- Fronteggiare il rischio di finanziamento a lungo termine (*addressing long-term funding risk*)
- Fronteggiare i rischi di mercato aumentando la sensibilità al rischio dei requisiti esistenti e rafforzando la proporzionalità del quadro prudenziale (*Addressing market risks by increasing the risk sensitivity of existing requirements and enhancing the proportionality of the relevant prudential framework*)
- Contenere i costi di compliance per le banche piccole e non complesse senza compromettere la loro stabilità (*easing the compliance burden for smaller and non-complex banks without compromising their stability*)
- Migliorare la capacità di impiego delle banche a sostegno della crescita economica in particolare per le PMI (*«improving banks' lending capacity to support economic growth in particular for SMEs»*)
- Aumentare la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione delle banche sistemiche (G-SIIs) – (*“Increasing G-SIIs' loss absorption and recapitalisation capacity”*).

Il pacchetto CRD5/CRR2 – Principali variazioni

Le variazioni apportate con il pacchetto CRD V - CRR2 sono raggruppabili essenzialmente in 3 aree:

- **Requisiti di capitale e di liquidità, secondo pilastro (ICAAP/SREP) e terzo pilastro (informativa al pubblico)**
- Applicazione del **principio di proporzionalità**
- Disposizioni riconducibili alla **disciplina sulla risoluzione delle banche** (“MREL”-“TLAC”).

Entrata in vigore delle modifiche:

- **CRD5**: Entro il **28 dicembre 2020** gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per conformarsi alla Direttiva UE 878/2019 (Cfr. Art. 2 «Attuazione» della Direttiva).
- **CRR2**: si applica in generale dal **28 Giugno 2021** anche se diverse previsioni sono già operanti dal **27.6.2019**. Per alcune specifiche disposizioni è prevista l'applicazione dal 28.12.2020, dal 1.1.2022 o dal 28.6.2023 (Cfr. Art. 3 «Entrata in vigore e data di applicazione» del Regolamento UE 876/2019).

CRD5/CRR2 – Principali variazioni (Requisiti di capitale liquidità, secondo e terzo pilastro)

- Introduzione di un nuovo requisito di primo pilastro: **limite del 3% del coefficiente di leva finanziaria** (di cui all'art 429 CRR e reg EU 62/2015): punto 46 dell'art. 1 reg. UE 876/2019 (nuova lettera d dell'art. 92 del CRR). Si applica dal 28.6.2021
 - Inoltre, dal 1.1.2022 per i GSII (*Global Systematically Important Institutions*, «ente a rilevanza sistemica a livello globale», *definizione inserita al nuovo punto 133 dell'art. 4 del CRR, introdotto dal punto 2 del reg. UE 876/2019*) è previsto un requisito aggiuntivo pari al 50% del coefficiente relativo alla riserva di capitale prevista dalla CRD4 per gli enti di rilevanza sistemica globale (Titolo II, cap. 1 circolare 285 e art. 131 CRD4).
 - Introduzione di limiti alla distribuzione in caso di mancato rispetto del limite del coefficiente di leva finanziaria (nuovo art. 141 bis della direttiva, punto 52 Direttiva UE 878/2019), in analogia a quanto già previsto per i coefficienti di capitale.
 - Revisione della parte sette del CRR (artt. 429 fino a 429 septies), relativa al calcolo del coefficiente di leva finanziaria. Punto 117 del Reg. UE 876/2019.
- **Nuovo limite del 100% per il coefficiente di finanziamento stabile** (*Net Stable Funding Ratio - NSFR*): punto 116 dell'art. 1 reg. UE 876/2019 (nuovi artt. 428 bis e seguenti del CRR). Si applica dal 28.6.2021

CRD5/CRR2 – Principali variazioni (Requisiti di capitale liquidità, secondo e terzo pilastro)

- Rivisitazione delle modalità di **calcolo del requisito per il rischio di mercato e inclusione degli strumenti finanziari di proprietà nel portafoglio di negoziazione**: punti da 48 a 55 (art. 92, 102, 104 e seguenti del CRR) e punto 89 dell'art. 1 del Reg. UE 876/2019 (nuovi artt. 325 e seguenti del CRR). Finalità: i) stabilire regole più chiare sul campo di applicazione per evitare l'arbitraggio regolamentare (ossia cercare di scegliere il trattamento patrimoniale più favorevole tra il portafoglio di negoziazione e il portafoglio bancario); ii) rendere proporzionati i requisiti, in modo da riflettere con maggiore precisione i rischi cui sono esposte le banche; iii) rafforzare le condizioni per l'utilizzo di modelli interni al fine di migliorare la coerenza e la comparabilità dei fattori di ponderazione del rischio tra le banche. **Le banche con un portafoglio di negoziazione di piccole dimensioni (meno di 50 milioni di euro e meno del 5% delle attività totali di bilancio) sono autorizzate ad applicare il trattamento delle posizioni del portafoglio bancario al loro portafoglio di negoziazione.** Si applica dal 28.6.2021 (salvo alcune previsioni dell'art. 325 e seguenti che si applicano dal 27.6.2019).
- Revisione complessiva delle norme relative al calcolo del **requisito di capitale per il rischio di controparte** (artt. 272-310 del CRR), con i punti da 71 a 87 dell'art. 1 del Reg. UE 876/2019. Viene introdotto un nuovo metodo standardizzato per il rischio di controparte («SA-CCR»-*Standard Approach Counterparty Credit Risk*), con delle versioni semplificate per gli intermediari che non superano le soglie dimensionali di cui al nuovo art. 273 bis del CRR (punto 73).

CRD5/CRR2 – Principali variazioni (Requisiti di capitale liquidità, secondo e terzo pilastro)

- Modifiche alle **disposizioni in materia di grandi esposizioni** (art. 395 e seguenti del CRR):
 - abbassamento del limite del 25% al 15% per le esposizioni di un GSII verso un altro GSII (*«il valore dell'esposizione di un G-SII verso un altro G-SII o un G-SII non UE, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403, non deve superare il 15 % del capitale di classe 1 dell'ente stesso»*). Punto 97 art. 1 Reg. UE 876/2019
 - Possibilità di utilizzare le tecniche di CRM solo se sono già utilizzate per il calcolo del requisito di capitale per il rischio creditizio: Nuovo par. 1 dell'art. 399 CRR – *«L'ente si avvale di una tecnica di attenuazione del rischio di credito nel calcolo di un'esposizione qualora abbia utilizzato tale tecnica per calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di credito a norma della parte tre, titolo II, e purché detta tecnica di attenuazione del rischio di credito soddisfi le condizioni di cui al presente articolo»*. Punto 100 art. 1 reg. UE 876/2019.
 - Modifica dell'art. 400 del CRR (esenzioni al limite per grandi esposizioni di cui all'art. 395 del CRR) per le esposizioni verso CCP (controparti centrali). Punto 101 art. 1 reg. UE 876/2019
 - Le modifiche di cui sopra si applicano dal 28.6.2021.

CRD5/CRR2 – Principali variazioni (Requisiti di capitale liquidità, secondo e terzo pilastro)

- Revisione della disciplina della deducibilità dai fondi propri dalle attività immateriali relativamente ai **costi per software**: modifica dell'art. 36 del CRR sulle «Detrazioni dagli elementi del capitale primario di classe 1». Non è più prevista la deduzione della totalità delle attività immateriali ma delle *«attività immateriali ad eccezione delle attività sotto forma di software valutate prudentemente sul cui valore la risoluzione, l'insolvenza o la liquidazione dell'ente non ha effetti negativi»*. Punto 18, art. 1 reg. UE 876/2019. Si applica dal 28.12.2020.
- Revisione complessiva della **disciplina sull'informativa al pubblico** (Parte Otto del CRR, punto 119 del Reg. UE 876/2019, artt. 431-455 del CRR), in particolare con l'inclusione delle informazioni riguardanti nuovi adempimenti introdotti con il CRR2 (passività eleggibili, NSFR, leva finanziaria). Si applica dal 28.6.2021.
- **Ponderazione di favore (35%) per prestiti a pensionati e dipendenti a tempo indeterminato** in presenza di una serie di condizioni: punto 59) art. 1 del Reg. UE 876/2019 (modifica dell'art. 123 del CRR): *«Alle esposizioni dovute a prestiti concessi da un ente creditizio a pensionati o lavoratori dipendenti con un contratto a tempo indeterminato a fronte del trasferimento incondizionato all'ente creditizio di parte della pensione o della retribuzione del debitore è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 35 %, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni»* (durata max. 10 anni, non più del 20% della remunerazione, polizza assicurativa su decesso, rimborso tramite deduzione dalla pensione/remunerazione). Si applica dal 28.6.2021.

CRD5/CRR2 – Principali variazioni (Requisiti di capitale e di liquidità, secondo e terzo pilastro)

- La Direttiva enfatizza la circostanza che i **requisiti di capitale aggiuntivi** definiti nell'ambito **del 2° pilastro** devono essere motivati esclusivamente dalle specificità della singola banca e non possono essere motivate da scopi macro-prudenziali: punto 33, art. 1 Direttiva UE 878/2019, nuovo art. 104 bis della Direttiva 36/2013, considerando 13 e 14 della Direttiva 878:
 - *“13. Il requisito di fondi propri aggiuntivi imposto dalle autorità competenti costituisce un fattore importante per determinare il livello complessivo dei fondi propri di un ente ed è pertinente per i partecipanti al mercato, poiché il livello del requisito di fondi propri aggiuntivi imposto incide sulla soglia di attivazione dei limiti applicati ai pagamenti di interessi, ai bonus e ai pagamenti a titolo degli strumenti aggiuntivi di classe 1. Sarebbe opportuno definire chiaramente le condizioni cui è subordinata l'imposizione del requisito di fondi propri aggiuntivi per garantire un'applicazione uniforme delle norme in tutti gli Stati membri e assicurare il buon funzionamento del mercato interno.*
 - *14. Il requisito di fondi propri aggiuntivi imposto dalle autorità competenti dovrebbe essere stabilito in funzione della situazione specifica dell'ente ed essere debitamente giustificato. I requisiti di fondi propri aggiuntivi possono essere imposti per far fronte a rischi o elementi di rischio esplicitamente esclusi o non esplicitamente coperti dai requisiti di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 solo nella misura in cui ciò sia ritenuto necessario alla luce della situazione specifica dell'ente.*

CRD5/CRR2 – Principali variazioni (Requisiti di capitale e di liquidità, secondo e terzo pilastro)

- Nuova disciplina della «**Intermediate Holding Company**»: punto 9, art. 1 della Direttiva UE 878/2019. Introdotto l'art. 21-ter nella Direttiva UE 36/2013 («Impresa madre nell'UE intermedia»):
 - *«1. Due o più enti nell'Unione appartenenti allo stesso gruppo di paese terzo hanno un'unica impresa madre nell'UE intermedia stabilita nell'Unione.*
 - *2....3. L'impresa madre nell'UE intermedia è un ente creditizio autorizzato ai sensi dell'articolo 8 o una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista a cui è stata concessa l'approvazione ai sensi dell'articolo 21 bis.*
 - *4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se il valore totale delle attività nell'Unione del gruppo di paese terzo è inferiore a 40 miliardi di EUR».*
- Nuova nozione di «**Filiazione significativa**» (definizione inserita al nuovo punto 135 dell'art. 4 del CRR, introdotto dal punto 1 del reg. EU 876/2016). Si applica dal 27.6.2019:
 - *“filiazione significativa”: «una filiazione che soddisfa una o più delle seguenti condizioni su base individuale o consolidata:*
 - *a) la filiazione detiene più del 5 % delle attività consolidate ponderate per il rischio della sua impresa madre apicale;*
 - *b) la filiazione genera più del 5 % del reddito operativo totale della sua impresa madre apicale;*
 - *c) la misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4, del presente regolamento, della filiazione, è superiore al 5 % della misura dell'esposizione complessiva consolidata della sua impresa madre apicale.*

CRD5/CRR2 – Principali variazioni (Requisiti di capitale e di liquidità, secondo e terzo pilastro)

- Revisione dell'art. 501 del CRR, punto 133 dell'art. 1 del Reg. UE 876, **finalizzata a facilitare i prestiti alle PMI** (ex raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6.5.2003: < 250 dipendenti; < 50 mln. fatturato; < 43 mln. attivo bilancio), che attualmente beneficiano di una riduzione del requisito del 23,81% (c.d. *supporting factor* - requisito patrimoniale moltiplicato per 0,7619) per i prestiti non in stato di default fino a 1,5 mln. €. Nella nuova previsione si applica una riduzione del 15% del requisito per la parte eccedente € 2,5 mln., con l'applicazione del *supporting factor* fino a 2,5mln. Si applica dal 28.6.2021.
- Inserito l'art. 501 bis del CRR ("*Rettifiche ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito per le esposizioni verso soggetti che gestiscono o finanziano strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali*»), punto 134 dell'art. 1 del Reg. UE 876/2019, finalizzata a facilitare i **prestiti ai progetti infrastrutturali** con una ponderazione del 75% nel rispetto di una serie di condizioni elencate nell'art. 501 bis. Si applica dal 28.6.2021.

CRD5/CRR2 – Principali variazioni (Requisiti di capitale e di liquidità, secondo e terzo pilastro)

- Revisione dell'art. 500 del CRR, punto 133 dell'art. 1 del Reg. UE 876/2019, finalizzata a **mitigare gli impatti sulle stime delle LGD dei modelli interni per il calcolo del requisito sul rischio di credito a seguito delle vendite su vasta scala di crediti:**

Art. 500 “**Correzione in caso di vendite su larga scala**”: *“In deroga all'articolo 181, paragrafo 1, lettera a) del CRR (ndr: stima delle LGD per classe di debitore sulla base della LGD effettiva media osservata su tutti i default), un ente può correggere le proprie stime delle LGD compensando in parte o del tutto l'effetto delle vendite su larga scala di esposizioni in stato di default sulle LGD effettive fino alla differenza tra la media delle LGD stimate per le esposizioni comparabili in stato di default che non sono state liquidate in via definitiva e la media delle LGD effettive, anche sulla base delle perdite effettive dovute a vendite su larga scala» se sono soddisfatte alcune condizioni riguardanti l'informativa all'Autorità di vigilanza, la data di effettuazione delle vendite e l'importo cumulativo delle vendite su larga scala. Si applica dal 27.6.2019.*

CRD5/CRR2 – Principali variazioni (Proporzionalità)

- Introdotta la nozione di “**Ente piccolo e non complesso**” (definizione inserita al nuovo punto 145 dell’art. 4 del CRR, introdotto dal punto 1 del reg. EU 876/2016). Si applica dal 27.6.2019:

un ente che soddisfa tutte le condizioni seguenti: a) non si tratta di un grande ente; b) il valore totale delle sue attività è in media pari o inferiore alla soglia di **5 miliardi di EUR** nel quadriennio immediatamente precedente; c) **non è soggetto ad alcun obbligo o è soggetto a obblighi semplificati riguardo ai piani di risoluzione** e di risanamento; d) il suo portafoglio di negoziazione è considerato di piccole dimensioni a norma dell'articolo 94, paragrafo 1; e) il valore totale delle posizioni in derivati da esso detenute a fini di negoziazione non supera il 2 % del totale delle attività in bilancio e fuori bilancio e il valore totale dell'insieme delle sue posizioni in derivati non supera il 5 %; f) oltre il 75 % delle attività totali consolidate dell'ente e delle sue passività totali consolidate, escluse in entrambi i casi le esposizioni infragruppo, riguardano attività con controparti aventi sede nello Spazio economico europeo; g) l'ente non utilizza modelli interni per soddisfare i requisiti prudenziali a norma del presente regolamento; h) l'ente non ha sollevato obiezioni contro la classificazione come “ente piccolo e non complesso” presso l'autorità competente; i) l'autorità competente non ha stabilito che, in base a un'analisi delle dimensioni, dell'interconnessione, della complessità o del profilo di rischio, l'ente non può essere considerato “piccolo e non complesso”.

- La soglia dei 5 miliardi di EUR è superiore a quelle (3,5 mld – 4 mld) attualmente previste nella Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 per definire la classe dimensionale delle banche di piccola dimensione (disposizioni sulla Governance, sulle remunerazioni, su ICAAP/ILAAP, outsourcing).

CRD5/CRR2 – Principali variazioni (Disposizioni riconducibili alla disciplina sulla risoluzione)

- Viene introdotto nel CRR l'obbligo **per le banche identificate come soggette a risoluzione e che sono G-SII o fanno parte di un G-SII**, nell'ambito del primo pilastro, di detenere livelli minimi di capitale e di altri strumenti (passività ammissibili) idonei a sostenere le perdite nella risoluzione delle crisi, conformemente allo standard «TLAC». Il nuovo requisito prevede un rapporto basato sul rischio (RWA) e un rapporto non basato sul rischio (stesso denominatore del coefficiente di leva finanziaria) rispetto alla **somma dei fondi propri e delle passività ammissibili**.
- Un requisito analogo applicabile a livello sussidiario è stabilito **per le controllate (significative) di G-SII non UE**.
- Si applicano dal 27.6.2019.
- Riferimenti:
 - Considerando 15 del Regolamento UE 876/2019: *“Il 9.11.2015 il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha pubblicato le modalità di funzionamento della capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) («disciplina TLAC»), che sono state approvate dal G-20 in occasione del vertice del novembre 2015 in Turchia. La disciplina TLAC prevede che le G-SIB **detengano un numero sufficiente di passività con un'elevata capacità di assorbimento delle perdite (sottoponibili a bail-in)**, al fine di garantire che, in caso di risoluzione, l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione siano adeguati e rapidi. La norma TLAC dovrebbe essere attuata nel diritto dell'Unione»*
 - Considerando 16 del Regolamento UE 876/2019: *“L'applicazione della norma TLAC nel diritto dell'Unione deve tenere conto dell'attuale requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL), di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Poiché la norma TLAC e il MREL perseguono lo stesso obiettivo di assicurare che gli enti dispongano di una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite, i due requisiti dovrebbero essere elementi complementari di un quadro comune. **A livello operativo, il livello minimo armonizzato della norma TLAC dovrebbe essere inserito nel regolamento (UE) n. 575/2013 attraverso un nuovo requisito di fondi propri e passività ammissibili...**»*

CRD5/CRR2 – Principali variazioni (Disposizioni riconducibili alla disciplina sulla risoluzione)

- Nozione di «**Passività ammissibili**»
 - Introduzione nel CRR, dopo l'art. 72 (artt. 72-bis e seguenti), del nuovo Capo 5-bis riguardante la disciplina delle «Passività ammissibili» (punto 31 dell'art. 1 del Reg. 876/2019, si applica dal 27.6.2019).
- **Nuovi limiti regolamentari per i G-SII** (nuovo art. 92 bis del CRR- “Requisiti di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII” e banche appartenenti a GSII), punto 47 dell'art. 1 del Reg. UE 876/2019.
 - **Limite del 18% dei RWA per l'aggregato fondi propri + passività ammissibili** (norma transitoria: 16% fino al 31.12.2021 in base al nuovo art. 494 introdotto al punto 128 dell'art. 1 del Re. 876)
 - Limite all'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4 del CRR (relativa al **coefficiente di leva finanziaria) del 6,75% parametrato a fondi propri + passività ammissibili.** (norma transitoria: 6% fino al 31.12.2021 in base al nuovo art. 494 introdotto al punto 128 dell'art. 1 del Re. 876)
- **Nuovo limite regolamentare del 90%** dei due suddetti requisiti MREL per **filiazioni significative (non soggette a risoluzione) di banche GSII non EU** (nuovo art. 92 ter, 1° comma del CRR - “Requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII non UE”), punto 47 dell'art. 1 del Reg. UE 876/2019. Si applica dal 27.6.2019.

CRD5/CRR2 – Principali variazioni (Coefficiente di finanziamento stabile – NSFR)

- *Nuovo art. 413, 1° comma, CRR: Requisito di finanziamento stabile – «1. Gli enti assicurano che le attività a lungo termine e gli elementi fuori bilancio siano adeguatamente soddisfatti con una serie di strumenti di finanziamento (funding) stabile sia in condizioni normali che in condizioni di stress. (punto 108 art. 1 Reg. 876/2019)».*
- *Nuovo art. 414 CRR : Conformità ai requisiti di liquidità – «Un ente che non soddisfa o prevede di non soddisfare i requisiti di cui all'articolo 412 (nдр: LCR) o all'articolo 413, paragrafo 1, anche in periodi di stress, ne dà immediata comunicazione alle autorità competenti e inoltra alle stesse senza indugio un piano per il tempestivo ripristino della conformità ai requisiti di cui all'articolo 412 o all'articolo 413, paragrafo 1, a seconda dei casi. Fino a quando la conformità non è ripristinata, l'ente segnala gli elementi di cui al titolo III, al titolo IV, all'atto delegato di cui all'articolo 415, paragrafo 3 o 3 bis, o all'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1 (nдр: Reg. UE 61/2015), a seconda dei casi, giornalmente al termine di ogni giorno lavorativo, a meno che l'autorità competente autorizzi una frequenza di segnalazione inferiore e scadenze di segnalazione più lunghe. Le autorità competenti concedono tale autorizzazione solo sulla base della situazione individuale di un ente, tenendo conto delle dimensioni e della complessità delle attività dell'ente in questione. Le autorità competenti controllano la realizzazione di tale piano di ripristino e, se del caso, esigono un ripristino della conformità più rapido.» (punto 108 art. 1 Reg. 876/2019)».*

CRD5/CRR2 – Principali variazioni (Coefficiente di finanziamento stabile – NSFR)

- Nuovo Articolo 428 ter, commi 1 e 2 CRR: Il coefficiente netto di finanziamento stabile (punto 116, art. 1 Reg. 876/2019):
 - «1. Il requisito di finanziamento stabile netto di cui all'articolo 413, paragrafo 1, è pari al rapporto tra il finanziamento stabile a disposizione dell'ente, di cui al capo 3, e il finanziamento stabile richiesto all'ente, di cui al capo 4, ed è espresso in percentuale. Gli enti calcolano il rispettivo coefficiente netto di finanziamento stabile conformemente alla formula seguente:
$$(\text{Finanziamento stabile a disposizione} / \text{Finanziamento stabile richiesto}) = \text{NSFR}\%$$
 - 2. Gli enti mantengono un coefficiente netto di finanziamento stabile almeno del **100 %**, calcolato nella valuta utilizzata per le segnalazioni per tutte le loro operazioni, a prescindere dalla valuta in cui sono effettivamente denominate».
- Si veda anche il Documento del Comitato di Basilea del Gennaio 2014: «Basilea 3 – Il Net Stable Funding Ratio».

CRD5/CRR2 – Principali variazioni (Coefficiente di finanziamento stabile – NSFR)

- Nuovo art. Articolo 428 decies, 1° comma CRR- **Calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile disponibile:** «Salvo diversamente specificato nel presente capo, l'ammontare del finanziamento stabile disponibile è calcolato moltiplicando il valore contabile delle varie categorie o tipologie di **passività e fondi propri** per i fattori di finanziamento stabile disponibile da applicare ai sensi della sezione 2. L'ammontare totale del finanziamento stabile disponibile è la somma degli importi ponderati delle passività e dei fondi propri».
- Nuovo Articolo 428 septdecies, 1° comma CRR **Calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto:** «Salvo diversamente specificato nel presente capo, l'ammontare del finanziamento stabile richiesto è calcolato moltiplicando il valore contabile delle varie categorie o tipologie di **attività ed elementi fuori bilancio** per i fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2. L'ammontare totale del finanziamento stabile richiesto è la somma degli importi ponderati delle attività e degli elementi fuori bilancio».